

# **SCHEDA DEL SERVIZIO: CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI BISOGNO**

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **1. OGGETTO**

Trattasi di un aiuto economico a persone o a famiglie che risultino prive di mezzi di sostentamento sufficienti a soddisfare i bisogni vitali primari o comunque atto a garantire l'integrazione sociale degli individui in difficoltà.

Le forme di intervento attivabili possono essere:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria per casi eccezionali (situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario possono essere risolte).

Rimangono esclusi da tale disciplina quei contributi la cui erogazione o istruttoria è effettuata dal Comune in forza di disposizioni specifiche.

### **2. FINALITA'**

L'intervento di contributo economico è finalizzato alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati, condivisi con i destinatari degli interventi, finalizzati alla prevenzione, al superamento o alla riduzione dello stato di disagio socio-economico e laddove l'insufficienza del reddito determini il mancato soddisfacimento dei bisogni primari (nutrizione, vestiario, abitazione, salute, scuola).

Con gli interventi di sostegno economico si mira a garantire a persone e famiglie in stato di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze primarie, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita anche a quelle persone economicamente più deboli, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e migliorando il benessere della persona.

L'adozione dell'intervento economico è subordinato alla condivisione di un "progetto" definito consensualmente tra il Servizio Sociale comunale e il cittadino dovrà altresì caratterizzare ogni intervento ed azione al fine di superare la situazione di bisogno e di dipendenza e promuovere l'autonomia del soggetto e del nucleo.

Il progetto individualizzato dovrà porre sempre al centro tutte le azioni atte a sollecitare ed acquisire, per quanto possibile, la responsabilità e le capacità anche residue.

Il Servizio Sociale competente terrà conto, ai fini della quantificazione degli interventi, del più articolato sistema delle prestazioni economiche erogate da altri Enti pubblici e privati a favore dei singoli e delle famiglie, in un'ottica di sussidiarietà e di lavoro di rete.

## ***CONTRIBUTI ECONOMICI***

### **3. DESTINATARI**

Sono destinatari potenziali degli interventi le persone e i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico.

Nei casi di persone adulte, in età lavorativa e prive di certificazioni che ne attestino limitazioni di tali capacità, ma disoccupate o inoccupate verrà erogato il contributo economico per un massimo di 3 mesi.

#### 4. REQUISITI PER L'ACCESSO

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- a) Residenza nel Comune di Costabissara;
- b) Per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) ISEE inferiore alla soglia di accesso definita al punto 7.

#### 5. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivi di esclusione:

- a) ISEE superiore alla soglia di accesso definita al punto 7;
- b) titolarità di diritti di proprietà, superficie, usufrutto, su beni immobili ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
- c) possesso dei seguenti beni mobili registrati:
  - uno o più autoveicoli di potenza massima superiore a 50 kw immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
  - uno o più motocicli di cilindrata pari o superiore a 500 cc (o di potenza equivalente) immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento;
  - camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
  - uno o più natanti o barche da diporto.
- d) manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita mantenuto dal richiedente;
- e) mancata presentazione alle verifiche periodiche;
- f) mancata adesione e mancata collaborazione nell'attuazione del progetto personalizzato e/o inosservanza degli impegni presi (ricerca attiva di occupazione, cura nei confronti dei congiunti, ecc.);
- g) disponibilità di patrimonio mobiliare superiore ad €2.000,00.

#### 6. ACCESSO AGLI INTERVENTI

La domanda per accedere agli interventi di intervento economico va presentata, utilizzando l'apposita modulistica, ai Servizi Sociali del Comune, i quali forniscono, attraverso i propri Assistenti Sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria e l'assistenza nella compilazione e nel perfezionamento della documentazione da produrre.

Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze presentate dal singolo componente, al di là del destinatario effettivo dell'intervento, sono comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nella valutazione verrà tenuto conto dello stile di vita del nucleo verificata anche attraverso visita domiciliare, o la richiesta di documentazione aggiuntiva (buste paga, contratti di lavoro, etc ...)

#### 7. SOGLIA DI ACCESSO E PROCEDURA DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER CONTRIBUTI DI MINIMO VITALE

La soglia di accesso indica la soglia di natura economica al di sotto della quale il nucleo familiare si definisce in stato di bisogno, cioè non dispone delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai bisogni primari della vita quotidiana (nutrizione, vestiario, abitazione, salute, scuola).

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica).

La soglia di accesso rappresenta un valore economico standardizzato che, posto in raffronto con l'ISEE del richiedente, determina la misura massima della prestazione di assistenza economica erogabile. Tale operazione viene realizzata sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La soglia di accesso è pari all'importo annuo della pensione minima erogata dall'Inps (da aggiornare annualmente).

Il contributo economico annuo erogabile, proposto dall'Assistente Sociale, viene determinato tenendo conto del confronto tra la soglia di accesso e l'ISEE del richiedente, secondo le modalità di seguito indicate.

Se le provvidenze economiche del nucleo del richiedente sono tutte soggette alla dichiarazione dei redditi e se l'ISEE del nucleo è inferiore alla soglia di accesso, può essere proposto un intervento economico annuo massimo uguale alla differenza tra la soglia di accesso e l'ISEE del richiedente, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza.

**La quantificazione del contributo da erogare verrà effettuata sulla base della griglia sotto riportata.**

La formula per calcolare l'intervento economico annuo massimo erogabile è la seguente:

<b>Intervento Economico Massimo</b>	<b>=</b>	<b>[(soglia di accesso – Isee) x Coefficiente della Scala di Equivalenza]</b>
-------------------------------------	----------	---

Casi particolari:

a) ISEE pari a zero: si procede ugualmente al calcolo, dopo aver richiesto la dichiarazione sostitutiva relativa agli importi percepiti a qualsiasi titolo;

b) situazione economica modificata rispetto all'ISEE in corso di validità: si procedere a richiedere l'ISEE corrente. Qualora non fosse possibile presentare l'Isee Corrente, verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva relativa alle motivazioni che hanno indotto la variazione reddituale e agli importi percepiti a qualsiasi titolo, corredata da esaustiva documentazione a supporto di quanto dichiarato.

**Il Responsabile, in accordo con l'Assistente Sociale, in situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può stabilire interventi economici in deroga ai criteri previsti dal presente articolo.**

Il cittadino ammesso alla prestazione in via continuativa, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, è tenuto a darne comunicazione al Comune TEMPESTIVAMENTE dal fatto modificativo.

I contributi economici sono erogati in base alle disponibilità di bilancio. Il contributo verrà calcolato sulla base dei punteggi ottenuti dalla tabella "criteri".

CRITERI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI MINIMO VITALE

	<b>CONDIZIONI SOGGETTIVE (MAX 30 PUNTI)</b>	PUNTI
1	<p><b>Tutela sancita da decreto giudiziario</b>                      Trattasi di casistica che comprende i soggetti minori o adulti o anziani sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria a loro tutela (nomina di un tutore, un curatore, un amministratore di sostegno o affidamento del minore ai Servizi Sociali)</p>	8
2	<p><b>Soggetto fragile</b>                      - nucleo familiare con presenza di minori di anni 16                      - anziani con ridotta autonomia                      - disabili L.104/92+gravità</p>	8
3	<p><b>Disgregazione familiare e/o esclusione e marginalità sociale</b>                      La disgregazione familiare è la particolare condizione di sofferenza determinata da relazioni familiari gravemente conflittuali e da fratture relazionali tali da comportare separazioni o allontanamenti dal nucleo di appartenenza.                      L'esclusione e marginalità sociale rappresentano la grave condizione esistenziale della persona che perde l'appartenenza al sistema sociale e alla comunità di riferimento per la concomitanza di fattori soggettivi e oggettivi quali ad esempio:                      solitudine e isolamento, mancanza di comunicazione interpersonale, deprivazione culturale, patologie psicosomatiche, comportamenti devianti, impossibilità o incapacità di partecipazione sociale e di accesso alle istituzioni e ai benefici del sistema economico-sociale e culturale.</p>	5
4	<p><b>Multiproblematicità</b>                      E' la concomitanza di due o più disturbi psicofisici o sociali tali da compromettere il benessere dell'individuo o della famiglia. Tale condizione può comportare l'intervento di più servizi socio-sanitari pubblici, privati o del terzo settore.</p>	5
5	<p><b>Incapacità lavorativa certificata o motivata</b>                      Soggetti che, per condizione sanitaria definitiva o temporanea, non sono in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. Questa viene avvalorata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> da certificazione di totale inabilità lavorativa, decisa dalla competente Commissione Medica Integrata ex L.68/99</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> dalla valutazione del Servizio Sociale sulla base di documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale, spesso connessa con il fenomeno della marginalità sociale;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> dalla compromissione derivante da eventi traumatici</li> </ul>	4

	improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale.	
6	<p><b>Parziale capacità lavorativa</b></p> <p>Soggetti che conservano capacità lavorative, seppur con limitazioni accertate dalla Commissione Medica Integrata ai sensi della L. 68/99, risultano iscritti al Centro per l'Impiego per un collocamento mirato.</p> <p>La parziale e temporanea incapacità lavorativa può essere avvalorata anche da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o valutazione del Servizio Sociale sulla base della documentazione sanitaria e dell'anamnesi psico-sociale;</li> <li>o dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in attesa di esito dell'accertamento medico collegiale.</li> </ul>	2

<b>URGENZA SOCIALE (15 PUNTI)</b>		PUNTI
1	<p><b>Emergenza per la tutela dell'integrità psico-fisica</b></p> <p>Circostanza di grave rischio per l'incolumità psico-fisica del soggetto e/o del nucleo familiare per cui si rende necessario agire con immediatezza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza. Le azioni poste in essere, con durata temporale definita al fine del superamento del solo stato di necessità, sono preliminari a successivi approfondimenti e interventi specifici, nonché alle necessarie attivazioni di risorse della rete dei servizi e degli interventi.</p>	15

<b>RETE FAMILIARE (MAX 15 PUNTI)</b>		PUNTI
	<p>Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere economicamente l'utente o il nucleo familiare, al fine della prestazione del cosiddetto "obbligo alimentare".</p> <p>Con rete familiare si fa riferimento ai familiari tenuti agli alimenti previsti dall'art. 433 del codice civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge;</li> <li>- i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;</li> <li>- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;</li> <li>- i generi e le nuore;</li> <li>- il suocero e la suocera;</li> <li>- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.</li> </ul> <p><u>L'obbligo alimentare può essere richiesto esclusivamente dal soggetto interessato.</u></p>	
1	Assenza di rete familiare o rete presente ma non attivabile	15

2	Rete familiare parzialmente attivabile	10
3	Rete familiare attiva	0

<b>RETE SOCIALE (MAX 5 PUNTI)</b>		PUNTI
<p>Con rete sociale si intende l'insieme degli attori sociali che forniscono prestazioni di carattere economico all'utente o al nucleo familiare in difficoltà, collaborando al fronteggiamento del bisogno economico. Gli interventi prestati da tali soggetti del terzo settore (privato sociale, associazionismo, volontariato organizzato) vengono quantificati e rientrano nel progetto personalizzato del Servizio Sociale. Ai fini del sostegno economico si considerano anche gli aiuti resi da persone vicine all'utente (amici, vicinato, benefattori).</p>		
1	Assenza di rete sociale	5
2	Rete sociale parzialmente attiva	3
3	Rete sociale attiva	0

<b>CONDIZIONE ABITATIVA (MAX 20 PUNTI)</b>		PUNTI
1	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 50% del reddito disponibile	20
2	Incidenza del canone di locazione /mutuo superiore al 20% e fino al 50% del reddito disponibile	10

<b>ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO (MAX 15 PUNTI)</b>		PUNTI
<p>Il sostegno economico è una delle forme di aiuto che compongono il progetto personalizzato. Tale progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le azioni e gli impegni che assumono i contraenti, i tempi di realizzazione e le verifiche.</p> <p>Il progetto personalizzato è sottoscritto dall'utente e dai componenti del nucleo familiare coinvolti in azioni specifiche. La non adesione ad alcuna progettualità è uno dei fattori di esclusione dall'accesso al sostegno economico. L'adesione totale o parziale al progetto determina l'attribuzione di punteggi differenziati al fine di definire la priorità di accesso ai contributi.</p>		
1	Piena condivisione del progetto sociale o impossibilità di esprimerla per limiti soggettivi	15
2	Parziale adesione o adesione selettiva	10
3	Cronicità assistenziale	5

## PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

<b>PUNTEGGIO OTTENUTO</b>	<b>PERCENTUALE DI EROGAZIONE</b>
66 - 85	70%
46 - 65	50%
26 - 45	30%
0 -25	10%

### 8. ISTRUTTORIA E PROGETTO PERSONALIZZATO

L'Assistente Sociale competente provvede all'istruttoria della domanda, analizzando la documentazione prodotta e/o acquisita d'ufficio. Proceda a tutte le verifiche e tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni ed elabora la proposta motivata di sostegno economico ovvero l'eventuale diniego.

La proposta di contributo economico viene formulata sulla base di un progetto personalizzato, condiviso con il richiedente e dallo stesso sottoscritto, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico e comunque con durata non superiore a mesi 6, al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza o meno delle condizioni di bisogno.

Il progetto personalizzato deve esplicitare:

- la situazione di bisogno;
- la definizione degli obiettivi e la finalizzazione dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- l'ammontare della somma mensile e le modalità di erogazione;
- la cadenza, i criteri e le modalità di verifica.

Il progetto deve contenere la precisazione che il contributo richiesto verrà erogato solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale a firma del responsabile.

Alla scadenza del termine indicato l'Assistente Sociale, al persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo e valutato il grado di adesione del richiedente al progetto personalizzato, può presentare un'ulteriore proposta aggiornata, specificando il percorso effettivamente svolto dal richiedente.

### 9. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

Oltre agli interventi sopra descritti, è prevista la possibilità di erogare dei contributi straordinari o una tantum, con atto motivato del Responsabile della struttura su proposta dell'Assistente Sociale, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali (consistenti spese mediche, situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali o incidenti fortuiti, igienizzazione alloggi, spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevenzione sfratti, depositi cauzionali per l'avvio alla locazione, bollette di utenze intestate al richiedente o ad uno dei componenti della famiglia) che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare.

### 10. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla data di presentazione, la domanda viene elaborata. Entro 60 giorni dalla data di protocollo, viene garantita una risposta alla richiesta.

Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente ai sensi della vigente normativa in materia di procedimenti amministrativi. Nel provvedimento deve essere

richiamato il progetto personalizzato ed ogni indicazione utile a definire l'intervento previsto.

L'erogazione avverrà di norma tramite Tesoreria Comunale al richiedente o con quietanza ad altro soggetto o ente, identificati nel progetto personalizzato.

#### **11. AZIONI DI RIVALSA E SANZIONI PER CONTRIBUTI PERCEPITI INDEBITAMENTE**

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà, altresì, al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese. Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

#### **12. PUBBLICITA' E TRASPARENZA**

I contributi erogati sono soggetti alle normative previste in materia di trasparenza e pubblicità (pubblicazione sul sito internet comunale secondo quanto previsto dall'art.12 L.241/90 e dal DPR 118/2000 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). Al termine di ogni esercizio finanziario verrà redatto un resoconto sull'erogazione dei contributi concessi (dati aggregati riportanti il numero di soggetti e l'ammontare complessivo) e sui controlli effettuati.

#### **ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.